

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1511

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARCATERRA, DE' COCCI, VOCINO, RAPELLI, ROSELLI, TURNATURI, DELLE FAVE, GENNAI TONIETTI ERISIA, TOZZI CONDIVI, CARIGNANI, CREMASCHI CARLO, NEGRARI, BELLARDI, DE VITA, ANGELUCCI NICOLA, COLINI LOMBARDI PIA, FODERARO

Annunziata il 28 luglio 1950

Istituzione del grado VIII e abolizione del grado XIII nel gruppo C dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende compiere un atto di giustizia, istituendosi il grado VIII per quelle amministrazioni statali che ancora limitano la carriera degli appartenenti al gruppo C al grado IX.

È, infatti, avvenuto che in una stessa amministrazione per alcuni servizi si sia provveduto a istituire il grado VIII, mentre per altri servizi la carriera si arresta al grado IX.

Già nel regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, il grado VIII pel gruppo C era previsto:

- a) per il personale d'ordine della Presidenza del Consiglio;
- b) per il personale d'ordine delle dogane (Ministero delle finanze);
- c) per il personale d'ordine del dazio consumo (Ministero delle finanze);
- d) per il personale d'ordine delle imposte di produzione (Ministero delle finanze);
- e) per il personale d'ordine dei monopoli industriali (Ministero delle finanze);
- f) per gli ufficiali coloniali (Ministero delle colonie);
- g) per il personale d'ordine dell'ufficio cifra (Ministero interno);
- h) per i cancellieri di 1^a classe del Ministero degli affari esteri;
- i) per i direttori dell'ufficio centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Con regio decreto 4 ottobre 1935 n. 1809 (convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 187) furono istituiti alcuni posti di grado VIII (gruppo C) per i capi uffici di 1^a classe del personale postale telegrafico.

Il regio decreto 2 dicembre 1941, n. 1326 creava la qualifica di commissari capi per il ruolo tecnico del gruppo C, grado VIII, dei dipendenti del Ministero per gli scambi e le valute.

In complesso, sui 36.500 funzionari di gruppo C, ben 8.000 hanno ottenuto con vari provvedimenti il riconoscimento del grado VIII.

È opera di giustizia estendere a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il beneficio di carriera conseguito da quasi un quarto di tutto il personale dello Stato.

Non si nascondono le possibili obiezioni:

1^o) che è in corso lo studio della riforma burocratica;

2^o) che non è opportuno uniformare in uno schema unico tutte le amministrazioni dello Stato.

Ma vale appena osservare *ad* 1^o):

a) la riforma della burocrazia è appena allo studio, mentre l'atto di giustizia, che si ha l'onore di proporre agli onorevoli colleghi, è urgente;

b) già nel corso di un anno, si sono avute modifiche all'ordinamento gerarchico. E precisamente: con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, si è modificato il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudi-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ziarie; in sede, poi, di ratifica di decreti, si è modificata la carriera dei maestri elementari.

Può anzi osservarsi che l'attuale proposta facilita ed avvia la riforma burocratica decidendo su uno dei punti per i quali più è sentita l'urgenza di riforma.

E quanto alle obiezioni *sub-2*):

a) non certo con l'attuale provvedimento si attua uno schema unico per tutte le amministrazioni, perchè, ognuna ha e conserverà ruoli ed attribuzioni diverse per ciascun ramo di servizio;

b) non è, almeno per i proponenti, un difetto che le varie amministrazioni, pur nella diversità dei loro compiti e dei loro organici, prospettino per dipendenti una mèta di carriera analoga per tutti;

c) e ciò perchè la istituzione del grado VIII implica sia un incentivo alla operosità ed alla capacità, sia un beneficio economico per i dipendenti dello Stato, beneficio che può e deve essere assicurato a tutti in quanto tutti sono ammessi al gruppo C con lo stesso titolo di studio.

Da rilevare, infine, che nessun serio aggravio risulta per il bilancio statale dalla estensione che si ha l'onore di proporre. Infatti, nell'articolo 1 si stabilisce che è abolito il grado XIII, mentre si istituisce il grado VIII e, nell'articolo 2 si propone una variante all'attuale percentuale dei posti da conferirsi in ciascun grado dal nuovo ruolo. Dal progetto che segue emerge che la spesa è superiore di appena poche centinaia di migliaia di lire per ogni cento unità:

Importo della spesa ragguagliata a 100 unità di ruolo.

GRADO	Spesa media	Posti attuali	Spesa mensile attuale	Nuovi posti	Nuova spesa mensile
VIII	27.408,22	—	—	4	107.433
IX	24.131,25	6	144.787,50	12	232.833
X	20.785,41	17	353.352 —	20	258.591
XI	17.531,25	26	455.812,50	28	251.625
XII	14.300 —	41	586.300 —	36	136.583
XIII	12.723,33	10	127.723 —	—	—
		100	1.667.975 —	100	1.780.530 1.667.975
differenza tra la spesa attuale e quella derivante dalla presente proposta . . . L.					112.555

Con l'articolo 3 si attua la immissione nel grado XII degli attuali funzionari di grado XIII. È, infatti, logico che essi conservino l'anzianità acquisita nel grado di provenienza.

Con l'articolo 4 si escludono dall'applicazione della legge quelle amministrazioni o quei rami di servizio per le quali le nuove norme si applicano già. In particolare va osservato che non si applicheranno nemmeno le percentuali previste nell'articolo 2, le quali sono state fissate qui in misura più bassa di quelle vigenti nelle amministrazioni o in quei loro rami di servizio, per i quali esiste già il grado VIII. Non si è voluto, in sostanza, modificare la situazione già esistente, che ha creato diritti ed aspettative giuridiche.

Il maggior onere derivante dalla proposta si aggira sui 417 milioni annui. Dal prospetto

soprariprodotto emerge che la spesa mensile totale è di lire 112.556 per ogni 100 unità. E poichè i dipendenti di gruppo C, ai quali si applicherà il nuovo organico, sono 28.500 circa, ne deriva che la spesa globale sarà di circa 417 milioni annui. Somma davvero minima per un'opera di giustizia, che darà maggior prestigio e più vivo senso di responsabilità e di attaccamento al lavoro nel personale di gruppo C.

Alla maggiore spesa di questo anno si provvederà con prelievo dal capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro.

Si confida che gli onorevoli colleghi, compresi dell'intento di giustizia che anima la proposta, vorranno onorarla del loro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abolito il grado XIII ed istituito il grado VIII, nei limiti di cui ai successivi articoli 2 e 3, per il personale di gruppo C, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

ART. 2.

Le percentuali dei posti nei gradi dal XII all'VIII di ciascuna amministrazione sono così determinate:

- a) del quattro per cento per il grado VIII;
- b) del dodici per cento per il grado IX;
- c) del venti per cento per il grado X;
- d) del ventotto per cento per il grado XI;
- e) del trentasei per cento per il grado XII;

ART. 3.

Al personale di grado XIII immesso nel grado XII in virtù dell'articolo 1 è conservata, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata nel grado precedente.

Il passaggio ai gradi superiori, dal XII all'VIII, da effettuarsi in virtù dell'articolo 2 avverrà per ciascun dipendente, secondo l'ordine di anzianità nel grado di provenienza e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

ART. 4.

Le norme degli articoli precedenti non si applicano per quei rami di servizio delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nei quali, in virtù di leggi precedenti, esiste già il grado VIII, e non esiste il grado XIII.

ART. 5.

Le Amministrazioni dello Stato alle quali si applica la presente legge sono delegate, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, a determinare, per ciascun grado, il numero dei posti derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 2.

Delle frazioni di posti non si tiene conto.

ART. 6.

Le immissioni da effettuarsi nei nuovi gradi in dipendenza degli articoli 1 e 3 e delle percentuali previste dall'articolo 2, avranno decorrenza dal 1° luglio 1950.

ART. 7.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge, previsto in 417 milioni annui, si provvederà con prelievo dal capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro e relativo aumento del capitolo 459 del bilancio preventivo della spesa del Ministero stesso per l'anno 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti.